DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1988

che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/639/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 20,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che in base al protocollo n. 20 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica portoghese e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese devono essere soggette nel 1988 a restrizioni quantitative ;

considerando che spetta alla Commissione, in applicazione del paragrafo 5, lettera a), secondo comma del protocollo n. 20, fissare il livello di tali forniture previo parere conforme del Consiglio ;

considerando che, ai termini del paragrafo 3, lettera a), primo comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario ;

considerando che complessivamente le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1987 sono state di 100 000 t ;

considerando che ai termini del paragrafo 5, lettera a), terzo comma del protocollo n. 20 queste forniture devono essere liberalizzate alla fine del regime transitorio e che per ottenere una transizione armoniosa, il livello di tali forniture può essere aumentato prima della fine di questo regime ;

considerando che sulla base dei risultati di uno studio sulla vitalità delle imprese, le autorità portoghesi si sono impegnate a realizzare delle misure complementari al piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1988 non possono superare 100 000 t.

Articolo 2

La repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1988.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente